



COMUNE DI CAVAGLIA¹

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(Legge 18.3.1968 n° 337 - art. 9).

Approvato con deliberazione C.C. n.20 del 21/06/2008

Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 05/04/2022 (art.8 Subentri)

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree diverse o private ove queste siano assunte in comodato dall'Amministrazione comunale.

Art. 2 - Tipologia delle concessioni e competenze degli Uffici Comunali

Le concessioni delle aree comunali sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 15 giorni.

Le aree disponibili per i parchi di divertimento sono attrezzate anche per accogliere circhi equestri; dette aree potranno altresì essere utilizzate per manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi, nei periodi non riservati ai circhi ed agli spettacoli viaggianti.

In tal caso, esse dovranno comunque essere rese libere almeno 15 giorni prima della successiva manifestazione.

Fatte salve situazioni pre-esistenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tra una manifestazione di parco di divertimento e la successiva deve intercorrere un periodo non inferiore a 60 giorni per manifestazioni analoghe, 30 giorni negli altri casi.

La competenza per la concessione delle aree per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante è attribuita al Sindaco o suo delegato.

Art. 3 - Elenco delle aree disponibili

La Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria, delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Nei parchi di divertimento potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada, ai piccoli punti di spettacolo rappresentativo e alle imprese straniere di spettacoli rappresentativi, sempre che non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento del parco stesso.

Art. 4 - Concessione delle aree e autorizzazione di agibilità

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti che dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per la installazione. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro postale o il timbro di protocollo generale se consegnate a mano.

Le domande dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza dell'esercente, la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo ed il parco richiesti per la concessione; alla domanda dovrà essere allegata la licenza di esercizio dell'attività.

In caso di decesso del titolare, ed in attesa della licenza di esercizio di attività, il successore produrrà dichiarazione dell'Associazione di categoria attestante la presentazione, all'Autorità competente, dell'istanza e della documentazione per ottenere la prescritta autorizzazione.

La concessione per la singola area, in caso di pluralità di domande, è data sulla base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

La concessione delle aree all'interno dei singoli parchi di divertimento viene fatta secondo stretto ordine di graduatoria, formulata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

La relativa autorizzazione di agibilità dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

CAPITOLO II - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 5 - Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree

Gli esercenti che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati alle lettere a), b) dell'art. 6 del presente Regolamento.

L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.

A tal fine, l'esercente dovrà produrre idonea documentazione attestante l'anzianità di appartenenza alla categoria.

Nella domanda dovranno essere specificate le esatte misure d'ingombro (cassa, pedane, cancelli, ecc.) ed il tipo di gioco all'interno dell'attrazione che si intende installare.

Le graduatorie sono approvate dalla Commissione, le stesse verranno aggiornate anno per anno.

Art. 6 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento

L'Ufficio Polizia Municipale, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico parco predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità di frequenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione: punti 10 per ogni anno
- b) anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione: punti 1,50 per ogni anno

L'interruzione della presentazione della domanda per più di DUE anni comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;

La concessione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq. 3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto a).

Periodo antecedente valutabile: minimo anni 20.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco e in subordine l'anzianità di residenza comunale.

Il punteggio globale, riferito al concessionario, nell'ambito di ogni specifico settore è altresì punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria di parco. Per settore si intende quelle attrazioni che fra loro hanno caratteristiche strutturali e occupazione suolo similari.

Le graduatorie così formulate sono approvate dalla Commissione ed hanno validità annuale.

Le attrazioni di assoluta novità o grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del parco, in deroga alle disposizioni del presente articolo, su determinazione del Sindaco o Suo Delegato; per attrazioni dello stesso tipo o comunque similari la priorità di assegnazione del posteggio sarà valutata in conformità ai requisiti di cui ai punti a), b) del presente articolo; in caso di mancanza di novità assoluta, l'assegnazione seguirà il criterio dell'assenza da più anni attingendo all'elenco delle graduatorie passate.

Art. 7 - Rinunce, sostituzioni e cambi

Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione.

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 6, perde la cauzione prevista dall'art. 14 ed è escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 6. Per giustificato motivo s'intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione, sempre che la richiesta pervenga al Protocollo Generale almeno 30 giorni prima della manifestazione.

Qualora l'esercente rinunci alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà il punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 6.

Fermo restando che ogni sostituzione o cambio di attrazione può essere consentito solo allorché non debbano essere escluse dal parco attrazioni già partecipanti, saranno comunque autorizzate solo le richieste di sostituzioni di attrazioni non presenti nel parco.

Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio può essere consentito solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione.

Art. 8 – Subentri (modificato con deliberazione C.C. n.8 del 05/04/2022)

In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) art. 6, sarà interamente riconosciuto al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° grado.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio/a un'attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza di esercizio.

In questo caso al beneficiario verrà interamente riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) art. 6.

Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza (lettera a) – art. 6 maturata a nome dell'azienda stessa fermo restando il disposto degli articoli precedenti.

L'acquirente subentrante avrà la facoltà di cambiare l'attrazione purché sia mantenuta la metratura e la stessa categoria (bambini-bambini; adulti-adulti).

Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale o notarile o scrittura privata registrata attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

Nel caso di scioglimento di una società, in precedenza legalmente costituita e comprovata da certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, al socio rilevataro, il cui acquisto sia comprovato, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della società stessa, di cui al punto a) dell'art. 6 e non saranno acquisiti i punteggi precedenti relativi all'eventuale ditta individuale trasformatasi successivamente in società, fermo il disposto degli articoli precedenti.

Art. 9- Attrazioni novità

Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservato uno o più spazi, in rapporto all'area assegnata, per installare "attrazioni novità, di grande spettacolarità e forte richiamo per il pubblico" ed attività complementari, nel rispetto della composizione dell'Organico del Parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.

Sono considerate "novità" quelle attrazioni, provviste di licenza di esercizio, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del Parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti o che siano assenti dal Parco da almeno 3 anni.

La concessione non determinerà l'acquisizione del punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 6, ma saranno inserite in apposita graduatoria di presenza al parco.

Dette attrazioni "novità" saranno anche poste in graduatoria sulla base dei criteri di cui alla lettera b), dell'art. 6.

Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento e saranno inseriti in apposita graduatoria di

presenza nel parco.

La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente Regolamento.

I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copie autentiche dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza e copia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'U.S.S.L. del Comune di residenza.

CAPITOLO III - SPETTACOLI VIAGGIANTI - ADEMPIMENTI

Art. 10 - Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

Ogni sub concessione, che, comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione.

Peraltro, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 11 - Rappresentanza

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge.

In via eccezionale, sotto la responsabilità del titolare, lo stesso può delegare una persona di fiducia, maggiorenne, esperta del settore a condurre l'attrazione; lo stesso titolare, a richiesta delle Forze dell'Ordine, deve raggiungere il Parco entro due ore la chiamata.

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, con le vigenti disposizioni di legge.

Art. 12 - Concessioni a Società

La richiesta di concessione da parte di una Società, oltre che della documentazione di cui all'art. 6, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti antimafia.

In caso di trasformazione da ditta individuale in società, questa acquisisce solo il punteggio del legale rappresentante relativo al punto a) dell'art. 6.

Nell'ipotesi di Società senza precedenti di partecipazione al Parco, verranno applicati, ai fini della

determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dalla lettera b) dell'art. 6.

Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci che risultino in regola con le vigenti disposizioni.

La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni di punteggio della Società stessa né trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla Società.

Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 6 è riconosciuto all'ex socio che dimostri quanto segue:

a) - esibizione di atto notarile nel quale tutti i restanti ex soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex Società; fermo restando il disposto dell'art. 8, 2^a comma.

Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Il socio rilevataro non potrà cambiare o cedere a terzi l'attrazione rilevata per i due anni successivi.

Art. 13 - Prescrizioni per l'installazione

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta, PRIMA delle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza, pena la revoca della concessione;
- b) iniziare l'attività alla data prevista;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione, nonché provvedere allo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità;
- e) è consentito l'uso sonoro degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge e dalla concessione; è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri).

Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta; in caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del Parco, l'esercente perderà la cauzione di cui all'art. 14 e sarà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dell'art. 11 e delle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco Divertimenti ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo.

Art. 14 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione.

Per l'occupazione del suolo comunale, farà fede la ricevuta dell'avvenuto pagamento, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che sarà richiesta.

I concessionari dovranno inoltre corrispondere alle spese relative ai costi di attivazione dei servizi

occorrenti all'esercizio della manifestazione (se richiesti), mentre dovranno versare a titolo di garanzia per la copertura di eventuali danni e come conferma della presenza al Parco una cauzione la cui somma (non inferiore a € 100) sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e delle spese relative all'esercizio della manifestazione, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno due anni; potrà essere riammesso solo allorquando abbia estinto ogni debito.

Art. 15 - Commissione

L'Amministrazione Comunale convoca la Commissione per l'insediamento del Parco almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. La Commissione è composta dal Sindaco o suo delegato, dal Tecnico Comunale o suo delegato, da un rappresentante della Polizia Municipale, dai rappresentanti delle Associazioni Sindacali e di Categoria. Compito della Commissione sarà quello di coadiuvare gli Uffici comunali nella corretta installazione delle attrazioni in base alla pianta organica prevista per l'area, sia la scrupolosa osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco stesso.

Art. 16 - Sistemazione di roulotte e carri attrezzi

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 17 - Revoche ed esclusioni

L'inadempienza alle norme del presente Regolamento se non espressamente previste, comporterà, in ogni caso, una riduzione di punti 30 di cui alla lettera a) dell'art. 6.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze l'Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

Art. 18 - Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso, ai trasgressori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle Leggi 3.5.1967 n. 317 e 24.12.1975 n. 706, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dal T.U. della Legge Comunale.

Art. 20 - Norme accessorie

Gli orari di esercizio giornaliero delle attrazioni sarà concordato con la Commissione di cui all'art. 15 o in mancanza con gli esercenti concessionari.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto ed il Regolamento di Polizia Amministrativa del Comune.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

In attesa che vengano approvati dalla Giunta Municipale gli elenchi delle aree da assegnare ai circhi ed allo spettacolo viaggiante, saranno temporaneamente utilizzate allo scopo aree libere e disponibili, aventi anche altra destinazione d'uso, sentiti i Settori comunali competenti.

Trascorsi 90 giorni da richieste di modifica da parte delle Associazioni di categoria, il presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad aggiornamento.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga totalmente il regolamento in vigore dal 08.03.1988, approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 08.09.1987.